



dal diritto di commissione di cui sopra.

Detto frazionamento è stato successivamente confermato.

Poiché avvalendosi di clausole contrattuali che lo consentono alcuni accollatori dei mutui suddetti intendano rimborsare in unica soluzione le quote di debito a loro carico, si propone che venga autorizzato, mediante deliberazione formale da parte del Comitato e del Consiglio, il rilascio di quietanza e consenso a cancellazione di ipoteche per quelle quote di mutuo che verranno rimborsate anticipatamente.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, sottopone al preventivo esame del Comitato permanentemente il seguente testo di deliberazione formale:

" Il Consiglio,
preso atto che alcuni accollatori delle quote di mutuo di originarie £ 15.000.000=, concesso al comm. Eraldo Nicolardi con atto 25 gennaio 1951, rogito Notario Manoni, successivamente annullato dal diritto di commissione e frazionato con atto 30 luglio 1954, rogito dott. Costantino Carugno, coordinatore del Notario Manoni, hanno